



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 29 ottobre 2013, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 28 l. 300/1970 n. 2151/13 promosso da

FILCA CISL Bergamo e FIT CISL Bergamo, con sede a Bergamo, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, con il proc. dom. avv. P. Boiocchi

- ricorrente -

contro

Vitali s.p.a., con sede a Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il proc. dom. avv. F. Gelmini

- resistente -

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 19 luglio 2013, le OO.SS. in epigrafe proponevano ricorso ex art. 28 l.

300/1970 avanti a questo Tribunale per l'accertamento dell'antisindacalità di numerosi comportamenti posti in essere da marzo 2013 in avanti, con ordine di cessazione degli stessi ed eliminazione delle conseguenze, anche con la pubblicazione del provvedimento sulla bacheca sindacale.

Si costituiva in giudizio la resistente, contestando la fondatezza del ricorso.

Sentiti tre informatori, il Giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Le OO.SS. ricorrenti hanno denunciato l'antisindacalità dei seguenti comportamenti datoriali:

- 1) trasferimento di 16 autisti aderenti alle OO.SS. ricorrenti (innanzi, "lavoratori CISL") dalla sede di Ponte San Pietro a quella di Caponago, disposto l'8 marzo 2013;
- 2) sospensione dell'attività lavorativa, per alcuni dei 16 autisti, in data 11 marzo, e per altri, in data 12 marzo 2013, "causa maltempo";
- 3) sospensione dell'attività lavorativa dall'11 al 22 marzo 2013;

- 4) comportamento ostile del legale rappresentante Vitali Luca, manifestato in occasione dell'assemblea sindacale del 15 marzo 2013;
- 5) adibizione dei "lavoratori CISL" in lavoro a turni, senza svolgimento di straordinari;
- 6) assegnazione di mezzi di lavoro vetusti;
- 7) sospensioni dell'attività lavorativa per manutenzione dei mezzi;
- 8) impossibilità di far uso del furgone aziendale per raggiungere il cantiere di Caponago;
- 9) difformità tra giorni effettivamente lavorati e giorni di CIG in busta paga;
- 10) trasferimento dei "lavoratori CISL" da Caponago a Cassano;
- 11) condizioni di lavoro precarie e prive dei minimi canoni di sicurezza;
- 12) contestazioni disciplinari;
- 13) sospensioni dal lavoro.

Si osserva, preliminarmente, che i comportamenti *sub* 6), 7) e 11) sono allegati in termini del tutto generici e che, pertanto, sono insuscettibili di prova.

Le OO.SS. denunciano l'antisindacalità del comportamento *sub* 1) (trasferimento dei "lavoratori CISL" dalla sede di Ponte San Pietro a quella di Caponago, in data 8 marzo 2013), in quanto:

- a) non rispettoso della procedura ex art. 31 c. 6 CCNL Merci e logistica;
- b) ritorsivo rispetto all'incontro con le OO.SS. dell'8 marzo 2013.

Parte convenuta non ha contestato che il provvedimento datoriale sia consistito un vero e proprio trasferimento ex art. 2113 c.c.

Ex art. 31 c. 6 CCNL Merci e logistica (pacificamente applicabile ai 10 "lavoratori FIT CISL"; cfr. pagg. 2 e 3 ricorso e doc. 17 CISL), "il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese ed alle R.S.A. con procedura analoga a quella prevista dall'art. 7 per il mutamento di mansioni".

Le OO.SS. ricorrenti hanno allegato il mancato rispetto del termine a favore del lavoratore e dell'obbligo (quantomeno, non essendo allegato l'art. 7 CCNL) di informazione alle rappresentanze sindacali.

La società convenuta non ha allegato di avere adempiuto a quanto previsto dal CCNL.

Ebbene, premesso che la condotta antisindacale, repressa mediante l'azione ex art. 28 l. 300/1970, consiste in un comportamento del datore di lavoro, in qualsiasi modo estrinsecato, idoneo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui è portatrice l'organizzazione sindacale (cfr., ex multis, 9250/2007), il trasferimento in

parola ha carattere evidentemente antisindacale: la società ricorrente, privando le rappresentanze sindacali dell'informativa contrattuale e conculcando, così, l'esplicazione delle proprie prerogative.

Va, pertanto, accertato il carattere antisindacale del trasferimento dell'8 marzo 2013 disposto nei confronti dei 10 "lavoratori FIT CISL".

A tal fine si osserva che la pronuncia di accertamento non è impedita dal fatto che il trasferimento in parola è venuto meno per essere stato successivamente sostituito da un nuovo trasferimento presso una diversa sede lavorativa (cfr. comportamento *sub* 10).

Si osserva, infatti, che sotto il profilo dell'attualità (sia come interesse ad agire e, quindi, in base alla prospettazione, sia come presupposto di merito per i provvedimenti ex art. 28 l. 300/1970), l'esaurimento della singola azione lesiva del datore di lavoro non preclude l'ordine di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale; cfr.

Cass. 11741/2005). Sul punto, le OO.SS. ricorrenti hanno prospettato (ciò che fonda l'interesse ad agire) e provato (cfr. *infra*; ciò che consente l'esperibilità, nel merito, di una pronuncia di mero accertamento) la permanenza di effetti lesivi della condotta antisindacale, in termini di sistematico disconoscimento del ruolo del sindacato e di intimidazione dei "lavoratori CISL" a causa della loro iscrizione sindacale.

Quanto ai restanti 6 "lavoratori FISCA CISL", residua la censura per il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale rispetto all'incontro con le OO.SS. dell'8 marzo 2013; la censura è fondata sulla allegata circostanza di essere stati gli unici autisti la cui sede lavorativa è stata trasferita da Ponte San Pietro a Caponago.

Sul punto, la sommaria istruttoria documentale e testimoniale permette di ritenere sufficientemente provato che solo i lavoratori che hanno preso parte alla riunione dell'8 marzo 2013 sono stati oggetto del provvedimento di trasferimento; in particolare:

- a) l'informatore Burini ha dichiarato che solo i partecipanti alla riunione sono stati trasferiti (compreso il "lavoratore non CISL" Roncalli, che ha confermato di essere stato trasferito);
- b) dal doc. 1 Vitali emerge unicamente il fatto che anche altri "lavoratori non CISL" prendevano servizio a Caponago, e non già che in tale

località fosse stata trasferita la sede contrattuale";

c) il mancato - e plateale - rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva del trasferimento ai "lavoratori FIT CISL" e di informativa sindacale costituisce, infine, un importante elemento indiziario nel senso del carattere ritorsivo del trasferimento.

Va, pertanto, accertato il carattere antisindacale anche del trasferimento dell'8 marzo 2013 disposto nei confronti dei 6 "lavoratori FISCA CISL".

In tale contesto, il comportamento *sub* 8) acquisisce rilevanza, quale ulteriore effetto del comportamento antisindacale. E' infatti emerso (cfr. informatori Roncalli e Burini) che già prima dell'8 marzo 2013, gli autisti con sede contrattuale a Ponte San Pietro (sia "CISL", che "non CISL") raggiungevano il luogo di presa di servizio, a Caponago, con un furgoncino aziendale. In seguito al mutamento della sede contrattuale per i soli lavoratori partecipanti alla riunione dell'8 marzo, gli stessi dovevano raggiungere il luogo della prestazione lavorativa con i propri mezzi.

Tuttavia, tenuto conto di tutto quanto sopra osservato in merito alla cessazione del comportamento denunciato (per effetto del trasferimento a Cassano e per la mancanza di allegazione

sull'esistenza di un servizio di trasporto da Ponte San Pietro a Cassano, dal quale i "lavoratori CISL" sarebbero esclusi), gli effetti negativi del trasferimento dell'8 marzo 2013 nel patrimonio dei "lavoratori CISL" (es. maggiori costi di trasporto per raggiungere la sede contrattuale) non hanno attuale rilevanza sindacale e, attengono unicamente alla posizione individuale dei singoli lavoratori, non tutelabile in questa sede.

Le OO.SS. denunciano l'antisindacalità del comportamento *sub 2)* (sospensione dell'attività lavorativa, per alcuni dei 16 autisti, in data 11 marzo, e per altri, in data 12 marzo 2013, "causa maltempo"), in quanto ritorsivo rispetto all'incontro con le OO.SS. dell'8 marzo 2013, fondando la censura sulla circostanza di essere stati gli unici lavoratori sospesi "causa maltempo".

Parte convenuta ha documentato (cfr. doc. 5 Vitali) di avere fatto ricorso alla CIG, per i giorni in esame, con causale "pioggia", per 20 lavoratori.

Tenuto conto di ciò e della mancanza di ulteriori precisi elementi istruttori nel senso della ritorsività, il comportamento non appare censurabile.

Quanto al comportamento *sub* 3), si osserva che l'allegazione si sovrappone parzialmente, e con scarsa chiarezza, a quella *sub* 2), contrasta in parte con le risultanze del doc. 5 Vitali ed è priva di ulteriori specificazioni che consentano di acquisire elementi probatori (ad es., buste paga con l'indicazione dei giorni di sospensione dei "lavoratori CISL" durante il mese di marzo).

Quanto al comportamento *sub* 4), l'istruttoria (cfr. informatore Mauri) ha dato sufficiente prova che il legale rappresentante di Vitali s.p.a., presentandosi presso la sede di Ponte San Pietro in occasione dell'assemblea sindacale del 15 marzo 2013 e intavolando una discussione con il funzionario sindacale CISL Mauri, ha contribuito a corroborare - dopo l'episodio di l'accertata antisindacalità dei trasferimenti dell'8 marzo 2013 - il clima di ostilità rispetto all'attività del sindacato.

Sulla tutela rispetto a tale episodio, cfr. *infra*.

Quanto al comportamento *sub* 5), l'istruttoria ha fornito elementi probatori del fatto che l'adibizione al lavoro a turni e la cessazione dello svolgimento degli straordinari ha coinvolto i soli 16 "lavoratori CISL" in corrispondenza con la contestazione, da parte degli stessi e con

l'assistenza della CISL, del regime di "straordinari a forfait".

Il comportamento della società convenuta, per quanto verosimilmente adottato in reazione alle iniziative sindacali, non appare ex se illecito, atteso che l'organizzazione del lavoro rientra nella libertà ex art. 41 Cost. e che le OO.SS. non hanno censurato la proporzione tra orario svolto e retribuzione corrisposta.

La sistematica e dolosa adibizione a turni differenti di autisti che altrimenti si recherebbero insieme al lavoro - circostanza che potrebbe colorare l'organizzazione del lavoro data dalla società convenuta in termini di illecita ritorsività - è stata allegata in termini del tutto generici ed è, pertanto, insuscettibile di prova.

Il comportamento *sub* 9) (diformità tra giorni effettivamente lavorati e giorni di CIG in busta paga), non è stato contestato dal datore di lavoro.

Tale comportamento, che costituisce un illecito contrattuale di natura individuale, contribuisce, tuttavia, insieme con i comportamenti *sub* 1) e 4), a dar conto di un complessivo atteggiamento di ostilità nei confronti dei "lavoratori CISL" e, pertanto, delle OO.SS. ricorrenti.
Quanto alla tutela, cfr. *infra*.

Quanto al trasferimento dei "lavoratori CISL" da Caponago a Cassano del maggio 2013, si rinvia a tutto quanto già osservato in ordine al trasferimento a Caponago, con la precisazione che, per i lavoratori FISCA CISL, l'illegittimità del trasferimento per ritorsività emerge dalla circostanza - non contestata dalla convenuta (che si è limitata ad affermare di avere effettuato nuove assunzioni a Cassano) - che i soli "lavoratori CISL" sono stati trasferiti, in uno con gli altri comportamenti di natura antisindacale già rilevati.

Va, pertanto, accertato il carattere antisindacale anche del trasferimento a Cassano disposto nei confronti dei 16 "lavoratori CISL", con ordine alla società convenuta di ripristinare la sede contrattuale (non già il luogo di presa di servizio) presso la sede di Ponte San Pietro.

Ulteriori effetti negativi del trasferimento attingono unicamente alla posizione individuale dei singoli lavoratori, non tutelabile in questa sede (cfr., *supra*).

Quanto alle allegate contestazioni e sanzioni disciplinari *sub* 12) (in particolare, una contestazione e una sanzione a Giani, una sanzione e tre contestazioni a Bonaiti, una contestazione ad Alberto) non si ravvisa nelle stesse un intento antisindacale, tenuto conto che le contestazioni e

le sanzioni hanno interessato solo tre dei 16 "lavoratori CISL" (oltre che altri dipendenti Vitali; cfr. doc. 10 Vitali) e che non vi sono specifiche allegazioni in merito a differenti profili di infondatezza o illegittimità delle stesse. Le medesime considerazioni valgono per le sospensioni *sub* 13).

Quanto alla tutela, oltre ai già riferiti accertamenti e all'ordine di ripristino della sede contrattuale del 16 "lavoratori CISL" presso la sede di Ponte San Pietro, i restanti comportamenti antisindacali possono essere tutelati:

- a) con un generico ordine di non adottare comportamenti, di qualsiasi specie, idonei a limitare la libera esplicazione dell'attività sindacale delle OO.SS. ricorrenti;
- b) con l'ordine di affiggere il presente provvedimento in area adiacente alla bacheca sindacale e in modo ben visibile e a non rimuoverlo per sei mesi.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 140/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro: 1) dichiara il carattere antisindacale dei trasferimenti dell'8 marzo 2013

e del maggio 2013, con ordine alla Vitali s.p.a. di ripristinare la sede contrattuale dei 16 "lavoratori CISL" presso la sede di Ponte San Pietro; 2) ordina a Vitali s.p.a. di non adottare comportamenti, di qualsiasi specie, idonei a limitare la libera esplicazione dell'attività sindacale delle OO.SS. ricorrenti; 3) ordina a Vitali s.p.a. di affiggere il presente provvedimento in area adiacente alla bacheca sindacale e in modo ben visibile e a non rimuoverlo per sei mesi; 4) respinge ogni altra domanda; 5) condanna Vitali s.p.a. a pagare a FISCA CISL e FIT CISL la somma di € 2.700,00 ciascuna, oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 30 ottobre 2013

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia



Depositato in cancelleria

oggi, 30 OTT. 2013

IL CANCELLIERE

-A. Walter/Domenighini-